

Nel 2020 esaminate circa 40 mila domande di asilo in Italia. Il 76% di esse è stato rifiutato

# Migranti, legali senza compensi

## Niente gratuito patrocinio per l'avvocato se il ricorso non va

Pagina a cura

DI MICHELE DAMIANI

**L**a pioggia di ricorsi sui rifiuti delle richieste di asilo in Italia rischia di essere a carico degli avvocati in gratuito patrocinio. Questo a causa degli effetti del decreto Sicurezza e della sua applicazione in relazione ai numeri che caratterizzano le procedure di accoglienza. Le domande di richiesta di asilo da parte di migranti esaminate in Italia nel 2020, infatti, sono state 41.753. Di queste, il 76% sono state respinte. La percentuale di ricorsi presentata dai migranti, resa possibile tramite l'accesso al gratuito patrocinio, è stata del 94%. Nel caso di rigetto del ricorso da parte del giudice, il legale che lo ha presentato potrà vedersi revocato il gratuito patrocinio, a seguito della modifica al testo unico in materia di spese di giustizia (Tgus) operata dal decreto sicurezza (dl 113/2018). Quindi, in sostanza, praticamente tutti i migranti la cui domanda è stata respinta (cosa che succede in 3/4 dei casi) presentano un ricorso usufruendo di un avvocato in gratuito patrocinio. Se il ricorso, però, venisse respinto per inammissibilità, l'avvocato perderebbe il compenso spettante, o comunque dovrebbe rifarsi sul proprio cliente, che però nella stragrande maggioranza risulta senza beni e senza redditi (anche perché altrimenti non avrebbe potuto accedere al gratuito patrocinio). Analizzando i numeri contenuti nel "Report attività 2020", realizzato dal Consiglio italiani per i rifugiati e nella relazione annuale sul funzionamento del sistema di accoglienza degli stranieri, trasmessa dal ministero dell'interno al parlamento, emerge una situazione complicata per quanto riguarda l'avvocatura e la gestione dei ricorsi delle domande di asilo da parte dei migranti. Una situazione che, come detto, rischia di essere pagata dagli avvocati in gratuito patrocinio.

**I numeri.** L'anno scorso sono state presentate 26.963 domande d'asilo, con una flessione del 39% rispetto al 2019, quando se ne erano registrate 43.783. Le domande esaminate invece, come detto, sono state 41.753 (oltre alle nuove si sommano i residui rimasti dagli anni passati); di queste l'11,8% ha permesso di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il 10,3% i benefici della protezione sussidiaria e l'1,9% quelli della protezione speciale. Il 76% delle domande è stato invece respinto (percentuale più bassa di quella del 2018, dove i dinieghi era-

Le richieste di asilo in Italia	
Richieste presentate nel 2020	26.963
Richieste presentate nel 2019	43.783
Richieste esaminate nel 2020	41.753
Richieste rifiutate	76%
Richieste che hanno ottenuto lo status di rifugiato	11,8%
Richieste che hanno ottenuto i benefici della protezione sussidiaria	10,3%
Richieste che hanno ottenuto i benefici della protezione speciale	1,9%

no a quota 84,4%). Guardando ai numeri del Ministero dell'interno, nel 2020 i migranti arrivati in Italia sono stati 34.254, mentre ad agosto di quest'anno già se ne registrano 37.206, con un probabile aumento quindi anche delle domande di asilo. Secondi i dati diffusi nella Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2019 trasmessa a fine dicembre 2020 dal Ministero dell'interno al Parlamento, la rete della prima accoglienza è costituita da 9 centri governativi, che contano la presenza di 2.569 migranti e 5.465 strutture di accoglienza temporanea (cd. Cas) gestite da privati e dislocate nel territorio, in diminuzione rispetto alle 9.132 strutture del 2017 e alle 8.102 del 2018. Complessivamente tali centri ospitano la maggior parte dei richiedenti asilo, pari a 63.960.

**Le domande di asilo e i ricorsi.** Dopo un periodo medio di più di un anno dall'entrata in Italia del richiedente asilo, con il diniego della domanda ricevuto in commissione territoriale, per lui si aprono le por-

te dei 26 tribunali ove sono presenti le apposite sezioni specializzate, ovvero le sedi giurisdizionali dove i migranti possono fare ricorso entro trenta giorni dalla notifica del rigetto della richiesta di protezione. Si tratta di un termine perentorio: trenta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda. Se un ricorrente sfiora, il suo ricorso al tribunale è dichiarato inammissibile. Come spiega Alberto Vigani, consigliere del Coa di Venezia e Vicepresidente Nazionale di Movimento forense, in praticamente tutti i casi di rigetto della domanda "per evitare il rimpatrio o quantomeno per evitare di trovarsi in Italia in una situazione di permanenza illegale e poter prolungare la ospitalità nei centri convenzionati, pur quando è magari già decorso il termine perentorio di 30 giorni, i richiedenti ricorrono attraverso degli avvocati del settore alla magistratura avvalendosi, per tutti i gradi di giudizio, del patrocinio a spese dello stato assicurato a tutti i non abbienti, individuati con i soggetti aventi un reddito inferiore ad € 11.746,68. La difesa degli stra-

nieri richiedenti asilo che subiscono il diniego amministrativo della protezione e sono ammessi al beneficio di stato è quindi richiesta ed ottenuta per intero a carico dell'erario ai sensi degli artt. 74 e ss. del Tug (dpr 115/2002)". Vigani illustra poi quali siano i criteri con cui viene concesso il gratuito patrocinio: "in origine, ai sensi della lettera della norma, la sussistenza dei requisiti reddituali per ricorrere a questo importante istituto avrebbero dovuto essere accertati tramite consolato, od ambasciata, ma poiché l'immigrato chiede asilo politico, affermando l'esistenza di una componente di rischio e pericolo nel proprio paese di provenienza, si rifiuta di richiedere la certificazione del proprio reddito estero ad una ramificazione dello stato di appartenenza e, pertanto, viene concessa la possibilità al medesimo straniero di autocertificare il proprio reddito prodotto nel paese di cittadinanza: la dichiarazione è sempre zero. Sul punto, a fare chiarezza, è intervenuta da poco proprio la Corte costituzionale con la sentenza 127/2021, confermando l'ille-

gittimità della richiesta di certificazione consolare originariamente prevista nel Tug".

**L'efficacia dei ricorsi e le novità del decreto Sicurezza.** Se la percentuale di respingimenti delle domande di asilo si attesta al 76%, quella del rigetto del ricorso è altrettanto elevata. Associazioni di categoria e organizzazioni che si occupano della materia parlano finora di una soccombenza media superiore al 70%, con picchi di oltre il 90% nel residuale giudizio di appello. E se il rigetto avviene per manifesta infondatezza o improcedibilità (come succede per la maggior parte dei casi), l'avvocato perde la copertura statale dell'onorario: "nel rigetto, in caso di manifesta infondatezza dei ricorsi il gratuito patrocinio può essere revocato dalla magistratura e l'avvocato, pertanto, non viene pagato", conclude Vigani. "La modifica introdotta dal decreto sicurezza 113/2018 ha infatti previsto un nuovo articolo 130-bis del Tug nel quale si sancisce che, nel processo civile, lo stato non liquida alcun compenso al difensore se la sua impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, appunto per manifesta infondatezza o improcedibilità, soprattutto in Cassazione. Rimane quindi il problema di questi professionisti che si vedono revocati gran parte dei gratuiti patrocinii e non vengono più pagati dall'erario; orbene, se si esclude il pagamento da parte dell'immigrato resta da accertare chi si occuperà della parcella del professionista che ha presentato un ricorso spesso purtroppo infondato". Si può quindi solo confidare nei nuovi casi di inespellibilità introdotti dal decreto del ministro Lamorgese 130/2020.

© Riproduzione riservata

## Più di 350 milioni di spesa statale per le parcelle nel 2019

**Più di 350 milioni di euro nel 2019, 366 nel 2018, 323 nel 2017 e 271 nel 2016. Sono le liquidazioni fatte dallo stato a favore degli avvocati dei beneficiari del gratuito patrocinio. Una spesa che cresce ogni anno, come ricordato nella relazione ministeriale sullo stato delle spese di giustizia, che sottolinea appunto come «i dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016 (dei quali risultano € 133.295.000 nel set-**

**tore penale) fino ai 323 milioni circa dell'anno 2017, comprensivi di Iva e Cassa forense (dato in via di accertamento definitivo)». Nel 2019, come detto, si è superata la soglia dei 350 milioni di euro, cosa già avvenuta nel 2018 (366). Sempre in relazione all'anno 2018 era prevista a consuntivo una spesa onnicomprensiva di circa 350 milioni su base Italia, dei quali € 173.534.768 per il settore penale e, per differenza, € 176.465.232 per il settore civile (per l'intero capitolo delle spese di giustizia - 1360 - è previsto uno stanziamento definitivo pari ad euro 522.721.564 e può ipotizzarsi una spesa complessiva pari ad almeno 580 milioni di euro, comprensiva di spese dei giudici**

**onorari, interpretariato e altro).** «Con la legge di bilancio 2020 per il triennio 2021 - 2023», spiega Alberto Vigani, «è stato poi stanziato un incremento di risorse per ulteriori quaranta milioni di euro l'anno, ai quali si potrà dunque attingere per soddisfare la liquidazione dei compensi maturati per le prestazioni professionali rese dai difensori delle parti meno abbienti. Inoltre, nell'ottobre 2020, con l'accreditamento effettuato da parte del ministero dell'economia e finanze, si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie a saldare interamente il debito per le spese di giustizia relativo al 2019, pari a 92 milioni di euro».

© Riproduzione riservata